

LOTTO N. 2**APPARTAMENTO SITO IN TORINO, VIA BEAUMONT N. 22****CONSISTENZA**

Alloggio, con cantina pertinenziale, situato al terzo piano dello stabile di via Beaumont n. 22, nella Circoscrizione 3 (San Paolo-Cenisia-Pozzo Strada-Cit Turin).

Trattasi di appartamento della superficie commerciale di mq. 98, composto da ingresso, soggiorno, cucinotta, due camere, bagno e balconi.

Costituisce pertinenza dell'alloggio una cantina sita al piano interrato dello stabile.

PREZZO A BASE D'ASTA

Euro 153.900,00= (centocinquantatremilanovecento/00).

IDENTIFICATIVI CATASTALI

L'alloggio è descritto al C.F. della Città di Torino al Foglio 1221, particella 149, sub. 13 (Zona censuaria: 1, Categoria A/3, Classe 1, Vani: 5, Rendita 542,28, Indirizzo via Claudio Beaumont n. 22).

COERENZE

L'alloggio è posto alle coerenze:

- Nord: vano scala
- Est: altra proprietà
- Sud: via Beaumont
- Ovest: altro alloggio dello stabile

La cantina è posta alle coerenze:

- Nord: corridoio cantine
- Est: altra cantina
- Sud: via Beaumont
- Ovest: altra cantina

CLASSE ENERGETICA / IPE

L'alloggio è collocato in classe energetica "C".

Indice di Prestazione Energetica (IPE): 91,3876 kWh/m2.

DESTINAZIONE URBANISTICA

L'immobile è collocato in Area Normativa Residenza R2

PROVENIENZA

L'immobile è pervenuto alla Città per effetto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte in data 27 giugno 1980, n. 5801 (trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino I in data 3 settembre 1986 ai nn.ri 24172/17605) di estinzione dell'Istituto di Riposo per la Vecchiaia di Torino (I.R.V.) e conseguente trasferimento di funzioni, personale e beni al Comune di Torino, con il vincolo della destinazione a servizi di assistenza sociale ai sensi dell'allora vigente legislazione in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Con successivi provvedimenti (in ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 marzo 1982 (mecc. n. 82 01275/08) la Città ha preso atto del trasferimento dei beni immobili già di proprietà dell'I.R.V. e dell'effettivo loro possesso in capo alla Città a far data dal 10 novembre 1981, nonché della successione della Città a tutti gli effetti nei rapporti contrattuali attivi e passivi relativi a tali beni a far tempo dalla stessa data.

STATO OCCUPAZIONALE

L'unità immobiliare è libera.

VINCOLI AI SENSI DEL TESTO UNICO 42/2004 O NORME ANTECEDENTI

Con nota in data 27 dicembre 2010, prot. n. 0014427, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha dichiarato che l'unità immobiliare non riveste l'interesse culturale di cui agli artt. 10-12 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., fatte salve future successive valutazioni sull'intero edificio.

PROVVEDIMENTI EDILIZI

La costruzione del fabbricato del quale l'unità immobiliare fa parte è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e successivamente a tale data non sono state eseguite opere per le quali fosse necessario richiedere alla P.A. regolare titolo abilitativo edilizio (autorizzazione e/o concessione edilizia, Permesso di Costruire, CIL, SCIA o DIA).

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013, mecc. n. 2013 07383/131, si è preso atto dello stato di fatto dell'alloggio, come risultante dai diversi interventi di adeguamento e manutenzione che lo hanno interessato.

NOTE E OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'ACQUIRENTE

Lo stabile del quale l'immobile fa parte è dotato di ascensore.

L'appartamento presenta nel suo complesso un discreto stato di conservazione.

L'alloggio è sprovvisto di balcone verso il lato cortile; ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di condominio è attribuito in uso esclusivo agli alloggi di centro il balcone angolare sul rispettivo pianerottolo.

Non è stato reperito il certificato di agibilità.

Devono intendersi comprese nella vendita le ragioni di comproprietà sulle parti dell'edificio di cui l'unità immobiliare fa parte, che ai sensi dell'art. 1117 Codice Civile o comunque per legge, uso o destinazione, siano da ritenersi comuni o che risultino tali in base al vigente regolamento di condominio (di cui non è stato reperito l'atto di deposito), che la parte compratrice dovrà accettare in ogni sua clausola, servitù e vincolo, obbligandosi per sé, successori e aventi causa ad osservarlo e farlo osservare.